

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

Dott. Michele Grasso	Presidente f. f.
Dott. Vincenzo N. Scurti	Consigliere
Dott. Stefania Petrucci	Referendario

nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2008 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE N. 1/PAR/2008

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Monteiasi (TA) pervenuta in data 21/12/2007;

Vista l'ordinanza n. 1 del 09/01/2008 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo la Sezione per il giorno 15/01/2008;

udito il relatore Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Monteiasi (TA), con la nota in epigrafe, richiede il parere della Sezione sulla configurazione contabile delle spese relative a incarichi professionali conferiti per adempimenti connessi a procedure espropriative e completati in esercizio diverso da quello in cui è stata sottoscritta la convenzione di incarico al fine di conoscere se le somme dovute costituiscono debito fuori bilancio ovvero spese da inserire nel bilancio di competenza e per le quali si può, quindi, procedere alla liquidazione.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8,° della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città

Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato del comma 8° dell'art. 7 della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. n. 7 del 12/05/2004, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. n. 29 del 26/10/2006 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta tuttora operante nella Regione Puglia la Sezione ritiene ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Monteiasi (TA).

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

La Sezione rileva che la richiesta di parere avente ad oggetto atti di impegno di spesa o l'eventuale riconoscimento di un debito fuori bilancio

rientra in tale materia composta da norme che disciplinano la gestione dei bilanci e dei rendiconti, l'acquisizione delle entrate, la gestione delle spese, la disciplina sulla gestione del patrimonio dell'ente, l'indebitamento ed il sistema dei controlli su tali attività.

Il quesito presenta, inoltre, caratteri di generalità ed astrattezza e non appare limitato ad un fatto gestionale specifico rilevato che la questione si estende alla collocazione contabile di spese relative ad incarichi professionali destinati a trovare compimento in un esercizio diverso da quello in cui è avvenuto il conferimento dell'incarico.

Alla luce dei principi su enunciati la richiesta di parere si palesa ammissibile.

Passando all'esame del quesito, la Sezione evidenzia che principi di prudenza impongono agli enti di compiere una presumibile stima del compenso finale da corrispondere ai professionisti incaricati al fine di procedere ad adeguati impegni di spesa in sede di bilancio.

Pertanto, ad ogni incarico conferito deve corrispondere un congruo impegno contabile di spesa.

Infatti, l'articolo 191, primo comma, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico degli Enti Locali, precisa che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione.

Pertanto, la Sezione ritiene che, in assenza di idonei impegni di spesa, si debba procedere al riconoscimento di debiti fuori bilancio secondo la disciplina prevista dall'art. 194 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

I debiti fuori bilancio costituiscono, infatti, spese proprie dell'ente non supportate da idoneo e preventivo impegno di spesa.

Il riconoscimento di debiti fuori bilancio presuppone, quindi, l'esistenza di obbligazioni giuridicamente valide che, tuttavia, risultano viziate sotto

l'aspetto contabile perché non assunte nell'osservanza delle procedure di legge.

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere di questa Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Monteiasi (TA).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2008.

Il Presidente f. f.

f.to M. Grasso

Il relatore

f.to S. Petrucci

Depositata in segreteria il 21 gennaio 2008

Il Direttore della Segreteria

f.to Carmela Doronzo